

Osservazione n.182

presentata con pg.249440 del 13/11/2023 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

In merito agli elaborati del Piano Strutturale adottato si rileva quanto segue:

1- Quadro conoscitivo - QC_AI_19A

Si richiede di inserire all'interno delle schede dell'elaborato l'eventuale presenza di regime di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Risposta 1-

In accoglimento della osservazione si ritiene di inserire nelle schedature sugli edifici classificati come Archeologia Industriale dell'elaborato QC_AI_19_A il riferimento al regime di tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, ove presente.

L'osservazione risulta accoglibile.

2_Statuto del territorio

2.1- Si ritiene più corretto che l'individuazione dei beni culturali e paesaggistici faccia parte del quadro conoscitivo e non dello statuto del territorio, trattandosi di vincoli soggetti ad evoluzione.

2.2- Si rilevano incongruenze e/o carenze relative alla rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici, di cui si richiede la correzione ai fini della conformazione del Piano Strutturale. Risultano in parte errate alcune perimetrazioni dei beni ed emergono contraddizioni nelle rappresentazioni fra le varie tavole di seguito elencate.

Risposta 2: Statuto del Territorio

2.1- Il Piano Strutturale ha inserito i beni culturali e paesaggistici all'interno dei propri elaborati statutari in ottemperanza all'art. 3 comma 4 della l.r.65/2014 , che afferma: *"4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice."*

L'osservazione pertanto non è accoglibile.

2.2- In merito alle asserite carenze e incongruenze riscontrate si fa presente che, come è noto, non è ancora disponibile per i comuni e per gli utenti una banca dati dei beni culturali architettonici e archeologici, completa e corretta anche nelle georeferenziazioni e che, come anche il portale Geoscopio riporta, essendo tale banca dati in corso di verifica e validazione, resta necessario rivolgersi alla competente Soprintendenza per ottenere l'attestazione comprovante l'esistenza del vincolo.

In accoglimento della suddetta osservazione l'Ufficio, ha provveduto ad effettuare taluni approfondimenti e revisioni con riferimento alla rappresentazione dei beni culturali riportata negli elaborati di Piano Strutturale, tra i quali :

- Gualchiera di Coiano, verrà inserita come Ope legis
- Castello dell'Imperatore, verrà inserito come bene culturale art. 10 comma 1, anziché bene culturale con provvedimento di tutela e corretta la perimetrazione
- Chiesa e convento di San Francesco, modifica del perimetro
- ospedale Vecchio, modifica del perimetro
- Casa Martini-Bresci, modifica del perimetro
- Chiesa di S. Maria a Capezzana, modifica del perimetro
- Convento di Galceti, modifica del perimetro
- Giardino Annesso a Palazzo Salvi Cristiani, modifica del perimetro
- Area di rispetto di Piazza Duomo, modifica del perimetro
- Area di rispetto di Piazza delle Carceri, modifica del perimetro
- Cappella di villa Poggi Banchieri, modifica del perimetro
- Villa Mazzetti- Martelli, modifica del perimetro
- Immobile e torre dei Buonconti, modifica del perimetro
- Palazzo delle Scuole, modifica del perimetro
- Palazzo Inghirami, modifica del perimetro
- Villa Naldini- Niccolini verrà inserito come beni culturali con provvedimento di tutela

- Bastione della Porta al Serraglio, modifica del perimetro.
- la Stazione di Porta al Serraglio verrà inserita come *ope legis*.

Riguardo al Lavatoio di Filettole e Villa Filicaia è stato verificato che sono correttamente rappresentati come beni culturali con provvedimento di tutela.

Rimane tuttavia fermo, per quanto già indicato in riferimento all'art. 10 della Disciplina del PS che, stante le peculiari ripartizioni di competenza in materia, le non univoche/continuative modalità di pubblicità e trasmissione assunte nel tempo con riferimento ai provvedimenti di vincolo, ed ancora in ragione delle modalità stesse di rappresentazione grafica dei medesimi, gli elaborati di cui al PS non potranno assumere alcuna valenza costitutiva e/o esaustiva nella ricognizione dei suddetti vincoli, dovendo farsi necessariamente riferimento, ai fini della sussistenza dei medesimi, ai dati e ai documenti in possesso della competente Soprintendenza.

L'osservazione risulta accoglibile.

3- Elaborato ST_PATR_III:

3.1- Le rappresentazioni dei beni culturali di interesse storico- artistico con provvedimento di tutela risultano in parte errate. Da un controllo a campione sono risultati campiti come beni tutelati molti beni che in realtà appartengono alla categoria "*ope legis*" (Chiesa di San Bartolomeo a Coiano, Cimitero di Mezzana, Chiesina di Narnali, Stazione Prato Centrale).

3.2- Non si comprende inoltre la ratio con cui sono state individuate le aree di tutela degli edifici storico – testimoniali e non è chiaro se debbano configurarsi come le aree ai sensi dell'art. 4 dell' Elaborato 8B, nel qual caso dovrebbe corrispondervi una conseguente disciplina per il Piano Operativo.

Risposta 3_ST_PATR_III – Elementi patrimoniali della struttura insediativa

3.1- nell'elaborato in oggetto si intende rappresentare tutti i beni culturali, non solo quelli oggetto di provvedimento di tutela, pertanto si ritiene di eliminare la dicitura "*con provvedimento di tutela*" con la dala *legenda*.

3.2- In merito al riconoscimento delle aree di tutela degli edifici storico testimoniali si specifica che in occasione della redazione del Piano Operativo vigente, partendo dalla classificazione degli edifici di valore storico testimoniale censiti dai precedenti piani urbanistici, è stato condotto un aggiornamento con approfondimenti di carattere storico-cartografico e verifiche dirette sul territorio di tali edifici.

Il PS conferma le attribuzioni stabilite dal PO definendoli "*edifici di valore storico testimoniale*": è opportuno specificare che trattasi di classificazione e disciplina di tutela di natura urbanistica distinta e diversa rispetto all'eventuale sussistenza di vincoli ex D.Lgs 42/2004. Tali beni , anzi non risultano essere interessati dal vincolo culturale, pertanto l'individuazione operata con riferimento alle relative aree di pertinenza non è da intendersi operata ai sensi dell'art. 4 dell'elaborato 8B del PIT/PPR.

Ad esito dello stesso tipo di studi sono state individuate le aree pertinenti dei medesimi edifici, lavoro già avviato nel PS vigente approvato nel 2013, dove tali pertinenze sono considerate invariabili strutturali - all'art. 17 della relativa disciplina di piano.

Si tratta di aree strettamente legate all'edificio stesso dove è evidente la sussidiarietà tra l'edificato ed il suo intorno con la permanenza di elementi tipologici e costruttivi originari definite appunto "*aree di tutela dell'edificato storico-testimoniale* ”.

Queste possono essere talvolta rappresentate, soprattutto in ambito urbano o collinare, da aree ben definite come giardini od orti dove permangono elementi decorativi che ne definiscono ancora un disegno formale, quali siepi fontane o muri e recinzioni. Talvolta, se riferiti a semplici edifici rurali, l'impianto non sempre conserva un evidente limite definito ed è caratterizzato dalla presenza di elementi tipici di questi presidi come l'aia pavimentata, il pozzo, la concimaia o residuali elementi vegetazionali.

Il PS riconosce per tali aree non solo l'intrinseco valore storico documentale , ma anche il ruolo che rivestono nel contesto paesaggistico.

Quanto sopra risulta anche coerente con quanto descritto negli Abachi delle Invarianti del PIT/PPR, che, riferendosi al modello insediativo "*policentrico delle grandi pianure alluvionali*" descrivono un sistema insediativo "diffuso" formato dai centri satellite delle pievi o dei borghi, ma anche da un insieme articolato di singoli edifici, con diversa funzione e ruolo, che non fanno capo ad una specifica polarità ma che nell'insieme costituiscono un sistema e quindi contribuiscono a definire il paesaggio, anzi i differenti paesaggi del territorio pratese (vedi tavola ST_PAE_ 1 "individuazione dei paesaggi urbani e rurali" e capitolo 4.3 della Relazione generale), come anche confermato dallo studio condotto sul paesaggio agrario storico a cura del Prof. P. Nanni e T. Matteini (QC_AI_8 "Struttura del paesaggio agrario della piana pratese"). Il Piano Strutturale opera dunque una lettura integrata che definisce ogni singolo edificio con il suo

ambito pertinenziale insieme alla trama agricola come un continuo territoriale che corrisponde per Prato un unico “intorno territoriale” corrispondente ai singoli paesaggi sopra citati.

Con riferimento ai beni storico culturali vincolati, la perimetrazione è stata operata sulle basi dei relativi provvedimenti di vincolo, ovvero nei casi di beni vincolati ope legis, in ragione della concreta articolazione del bene e del contesto di riferimento.

L’osservazione risulta parzialmente accoglibile.

4- ST_INV_III_1 – Struttura fondativa del sistema insediativo : si richiedono chiarimenti in merito agli elementi puntuali rappresentati al fine di stabilire se essi sono i “centri e nuclei storici” di cui all’art. 10 della Disciplina del PIT/PPR. Nel caso si rileva che manca la perimetrazione del loro intorno territoriale (ambito di pertinenza paesaggistica) per molti di essi. Inoltre per alcuni (Cafaggio, Iolo, San Pietro) manca la denominazione.

4- Elaborato ST-INV-III-1

L’osservazione riguarda il tipo di relazione che sussiste tra le informazioni contenute nella tavola ST-INV-III-1 e quelle riportate nella tavola ST-DISC-1 in riferimento al tema dei *centri e nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza paesaggistica*.

Nella tavola ST-INV-III-1 viene rappresentato il sistema insediativo fondativo riferito sia all’ambito collinare che a quello di pianura che il Piano riconosce all’interno del proprio Statuto del Territorio.

Come definito dall’art. 9 della Disciplina di Piano del PIT-PPR la struttura dominante del paesaggio toscano è determinata dal carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotopologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali.

Prato appartiene al “*morfotipo insediativo urbano policentrico delle grandi piane alluvionali*” articolato nelle seguenti figure componenti: il “Sistema reticolare della piana centuriata”, il “Sistema di mezzacosta disaggregato” e il “Sistema a spina della valle del Fiume Bisenzio”, come meglio descritto nell’abaco delle invariati e nei contenuti dell’ambito di paesaggio n.6 (Firenze-Prato Pistoia) del PIT/PPR.

Queste informazioni che il PIT traduce con schemi grafici, sono state confrontate con dati reali attinti dagli studi di quadro conoscitivo. Come si evince nella tavola in oggetto, questa struttura, quale invariante di lungo periodo, è leggibile ancora oggi sul territorio comunale, se pure in parte trasformata e inglobata dalla città contemporanea.

Come avviene per altri studi affrontati dal PS anche questo concorre ad incrementare la conoscenza delle regole e le dinamiche evolutive che hanno guidato la formazione del complesso sistema insediativo del paesaggio pratese.

Si specifica che i contenuti della tavola ST-INV-III-1 si basano su due livelli di informazioni.

Una parte delle informazioni deriva dal Catasto Leopoldino, un documento storico che consente di ricostruire gli usi degli edifici presenti in quel periodo sul territorio pratese: edifici religiosi, presidi civici o legati al mondo dell’agricoltura come ville/ fattorie nonché case coloniche. Risultano evidenti il nucleo storico di Prato e gli insediamenti diffusi della piana lungo le principali direttrici viarie che ricalcano l’impronta nord/ovest e sud/est della centuriazione. A questo tipo di informazioni ne sono state aggiunte altre di carattere interpretativo, che il PS definisce come “edificato storicizzato”, ottenute dalla lettura critica di documenti cartografici e fotografici e riferito alle soglie temporali del 1954/63. Attraverso l’uso dei simboli si è inteso di far emergere quanto ancora la componente reticolare e policentrica sia presente sul territorio, al netto delle espansioni successive. Molti di questi centri satellite sono ormai inglobati nella città contemporanea e i loro antichi sistemi di relazione con il territorio rurale sono venuti meno.

Diverso è il contenuto della tavola ST-DISC-1 che risponde prima di tutto ai dettami della L.r. 65/2014, art. dal 65 al 67 e dove sono disciplinati soltanto i centri e nuclei storici con i relativi ambiti di pertinenza che ancora possono essere riferiti al Territorio Rurale. Tutti gli altri centri indicati nella tavola ST-INV-III-1 appartenendo ormai al Territorio Urbanizzato non sono assimilabili alle definizioni dell’art.66 della L.R.65/2014.

Per gli elementi di cui manca la denominazione (Cafaggio, Iolo, San Pietro) si accoglie la correzione proposta e verranno inseriti.

L’osservazione è parzialmente accoglibile.

5 – ST_PATR_III_CS – Patrimonio territoriale del centro storico : si chiede di modificare le diciture in legenda “*Piazza oggetto di tutela ai sensi del D.lgs42/2004*” e “*Piazze e viabilità con tutela ope legis*” con le più opportune diciture “*Piazze oggetto di provvedimento di tutela*” e “*Piazze tutelate ope legis ai sensi*”

dell'art. 10 co.1 D.Lgs 42/2004". Si rilevano inoltre vari errori di rappresentazione e la mancanza del riconoscimento delle aree di pertinenza dei beni culturali.

Risposta 5 – Si ritiene di accogliere la modifica proposta alla legenda dell'elaborato in oggetto. In merito alla correzione degli errori di rappresentazione vedasi la risposta 2 e 3. L'osservazione risulta accoglibile.

6 – ST_VI_1- Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico : si rilevano errori di rappresentazione di cui si richiede la correzione. Tra questi sono segnalati:

- "Vuoto Santa Lucia", tutelato come ope legis, non riporta alcuna campitura nell'elaborato
- Lavatoio di Filettole è indicato come ope legis ma è vincolato con decreto
- non è rappresentata Villa Naldini Niccolini (D.S.R n.97 del 28/06/2023)
- Villa Filicaia è indicata come ope legis ma è vincolata con decreto del 09/06/2020
- la perimetrazione del vincolo di Palazzo Salvi Cristiani è incompleta perché non comprende il giardino, tutelato tramite provvedimento del 08/04/1947.

Risposta 6 -In merito agli errori di rappresentazione citati si fa riferimento alla risposta 2 della presente osservazione. Si specifica inoltre che riguardo al Lavatoio di Filettole e a Villa Filicaia, essi risultano correttamente rappresentati come beni culturali con provvedimento di tutela, mentre il fabbricato denominato "Vuoto a Santa Lucia" esso risulta oggetto della comunicazione prot. n. 1478 del 23 febbraio 2005 nella quale è stato dichiarato che non rientra tra i beni di cui all'rt. 10 comm 1 del D.Lgs 42/2004.

L'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

7- ST_VI_2_ CS – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico – Centro Storico : si rilevano errori di rappresentazione tra cui :

- il Castello dell'Imperatore è indicato come tutelato con decreto ma in realtà ha una tutela ope legis
- è errata la perimetrazione dell'area tutelata della Chiesa e del Convento di San Francesco
- è errata la perimetrazione dei vincoli di tutela indiretta del Castello dell'Imperatore
- la Stazione di Porta al Serraglio dovrebbe essere rappresentata come ope legis in analogia alla Stazione di Prato Centrale
- la punta del Bastione adiacente alla Stazione di Porta al Serraglio risulta campito come "strada" mentre rientra nel provvedimento di tutela " Mura e porte della città di Prato di proprietà comunale".

Risposta 7 -In merito agli errori di rappresentazione citati si fa riferimento alla risposta 2 della presente osservazione.

L'osservazione risulta accoglibile.

8- Elaborato ST_DISC_1 – Disciplina del territorio:

8.1- risultano perimetrati i nuclei rurali storici, che coincidono solo in parte con i " centri e nuclei rurali" della tavola ST_INV_III_1, creando confusione nelle denominazioni e nelle finalità di rappresentazione. Nello specifico non è chiara la motivazione per cui nella tavola in oggetto siano stati presi in considerazione solo i nuclei di Filettole, Santa Lucia, Gonfienti e Cascine di Tavola e solo di questi sia stato identificato l'ambito di pertinenza.

8.2- Relativamente al territorio urbanizzato si rileva che il perimetro risulta ulteriormente ampliato con la sola esclusione del borgo di Santa Lucia e di Gonfienti, ma risultano perimetrare come aree intercluse ampie zone di territorio rurale anche ai margini dell'edificato. Permane come critica l'inclusione nel TU delle seguenti aree:

- area compresa fra autostrada e ss719 in corrispondenza di Via del Trebbio alla Bardena (casello Prato Ovest)
- area ai margini dell'abitato di Iolo, fra via A. Manzoni e l'autostrada
- area verde compresa fra centro ippico "Cavalli e carrozze" e la scuola Salvo D'Acquisto
- area via Traversa per le Calvane a San Giorgio a Colonica
- area Interporto e Gonfienti
- area compresa fra via per il Poggio Secco e via Papa Giovanni XXIII.

Risposta 8- Elaborato ST-DISC-1 – Disciplina del territorio

8.1- In ottemperanza a quanto richiesto all'art. 66 della L.r. 65/2014, il PS individua nell'elaborato della Disciplina del Territorio ST-DISC-1 i nuclei rurali coincidenti con i Centri e Nuclei Storici, oltre ai rispettivi ambiti di pertinenza paesaggistica, i centri di Figline, S. Lucia, Gonfienti e il nucleo del complesso storico delle Cascine di Tavola in quanto ancora appartenenti al territorio rurale.

Per tutti gli altri elementi puntuali rappresentati nella tavola ST-INV-III-1, non si è ritenuto potessero essere individuati come Centri e nuclei Storici in quanto ormai inglobati nel sistema del TU e non corrispondenti ai dettami dell'art. 66 della L.r. 65 /2014.

Essi vengono invece riconosciuti dal PS come parte dello Statuto del Territorio attraverso la definizione di elementi patrimoniali (*edificato storicizzato, edifici di valore storico testimoniale, morfotipi insediativi di lunga durata*) data la loro importanza paesaggistica e patrimoniale, rappresentando ancora oggi la struttura resistente di lungo periodo che ha concorso alla formazione del sistema insediativo policentrico di questo ambito paesaggistico regionale.

8.2- Rispetto alle aree incluse nel TU oggetto di osservazione e per le quali si ravvede una criticità, viene confermato quanto già disposto dal Piano Strutturale e viene confermata la loro attribuzione al territorio urbanizzato come indicato nella tavola della Disciplina del Territorio ST-DISC-1 con le seguenti motivazioni:

1) Area compresa fra autostrada e ss719 in corrispondenza di Via del Trebbio alla Bardena (casello Prato Ovest). L'area indicata è stata oggetto dell'*Accordo di pianificazione per l'individuazione di aree idonee all'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi nel territorio del Comune di Prato*, sottoscritto in data 15.12.2015 dai legali rappresentanti del Comune di Prato, della Provincia di Prato e della Regione Toscana e ratificato con DCC n. 3 del 21/01/2016.

per la realizzazione di un'area destinata ad accogliere lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti.

2) Area ai margini dell'abitato di Iolo, fra via A. Manzoni e l'autostrada L'area in oggetto si riferisce ad un verde pubblico esistente.

3) Area verde compresa fra centro ippico "Cavalli e carrozze" e la scuola Salvo D'Acquisto L'area in oggetto si riferisce ad un verde sportivo esistente.

4) Area via Traversa per le Calvane a San Giorgio a Colonica L'area in oggetto si riferisce ad un verde pubblico esistente.

5) Area Interporto e Gonfienti - Rispetto a questo punto viene genericamente indicato una località: Interporto e Gonfienti.

Si specifica che le aree in confine col Comune di Campi e lo stesso abitato di Gonfienti sono state inserite nel territorio rurale, mentre le aree ad ovest della via De Gasperi sono classificate quali "aree strategiche per la riqualificazione e la rigenerazione urbana" in coerenza con l'art. 4 comma 4 delle L.R. 65/2014 e disciplinate all'art. 30 della Disciplina di piano. In particolare tale area di rigenerazione è disciplinata anche nella parte strategica della stessa Disciplina del PS all'Art. 72 - UTOE 4: Calvana – Pietà – La Macine – La Querce, nel quale al comma 2, punto 1, si prevede "conservare e potenziare il corridoio ecologico ambientale attraverso la valorizzazione degli spazi aperti che costituiscono un varco anche visuale verso la Calvana lungo le fasce di pertinenza fluviale; e al comma 3 punto 2, "valorizzare le aree perilacuali del lago degli Alkali attivando processi pubblici di conservazione e valorizzazione del corridoio ecologico del Bisenzio"; punto 3 "inserire nuove strutture di servizio compatibili con il contesto per valorizzare il parco fluviale del Bisenzio, già avviato con il progetto "Riversibility". In accoglimento anche all'osservazione della Regione Toscana si ritiene tuttavia di rafforzare la tutela ecologica ambientale e paesaggistica inserendo dell'area inserendo il testo che segue all'Art. 72 - UTOE 4: Calvana – Pietà – La Macine – La Querce, comma 3 Indirizzi per il Piano Operativo, punto 2, "valorizzare le aree perilacuali del lago degli Alkali attivando processi pubblici di conservazione e valorizzazione del corridoio ecologico del Bisenzio attraverso un progetto di riqualificazione unitario che garantisca il mantenimento inedificato della continuità della fascia perfluviale con l'area perilacuale, con la finalità di implementare la permeabilità ecologica di una zona particolarmente frammentata sotto il profilo ecologico".

6) Area compresa fra via per il Poggio Secco e via Papa Giovanni XXIII - L'area in oggetto si riferisce ad un verde pubblico esistente.

L'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

9. Disciplina di Piano e Relazioni:

Si rilevano alcune incongruenze fra quanto indicato nella Disciplina di Piano e quanto rappresentato nelle tavole di seguito elencate:

9.1 Fra le finalità del piano è indicata la "perimetrazione dei centri e nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza", ma in realtà si trovano le perimetrazioni dei "nuclei rurali storici" (tav. ST_DISC_1) e dei "centri e nuclei rurali" (tav- ST_INV_III_1), non coincidenti tra loro e solo per i primi sono indicati gli ambiti di pertinenza.

Riguardo all'art. 21 comma 3 – si indica la necessità di valorizzare il patrimonio storico dei nuclei di Figline, Santa Lucia , Filettole e Pizzidimonte, che però non coincidono con quanto identificato nelle tavole di cui sopra.

9.2 - art.21 comma 2 – la finalità di evitare processi di saldatura nelle conurbazioni lineari tramite salvaguardia dei varchi inedificati contrasta con quanto individuato nel territorio urbanizzato.

9.3 - art. 10 – Beni culturali – l'indicazione della natura “indicativa e non esaustiva della ricognizione” deve limitarsi ai soli beni ope legis. Si chiede di correggere quanto indicato al comma 4.

9.4 - art. 11 – Beni paesaggistici – in merito al comma 1 si chiede di specificare maggiormente la diversa rappresentazione rispetto al PIT/PPR in relazioni ai vincoli di cui all'art. 142 comma 1, lett. g.

- In merito al comma 4 si chiede di specificare se l'esclusione del torrente Merdancione sia già stata recepita dal PIT/PPR, in caso contrario anch'essa dovrà essere adeguatamente specificata e argomentata.

- in merito al punto 6, si ricorda la necessità di svolgere le previste verifiche dell'effettiva sussistenza dei beni di cui all' art. 142 lettera h (zone gravate da usi civici) e nel caso siano già state svolte, a darne riscontro.

9.5 – art.20 comma 7 – Elementi patrimoniali della struttura insediativa – si chiede di inserire “ *fatto salvo quanto autorizzato ai sensi dell'art.21 D.Lgs 42/2004 in caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del medesimo Decreto Legislativo.*”

9.6 - art. 28 comma 8 lett.b – si segnala una possibile contraddizione con le prescrizioni contenute nel provvedimento di tutela indiretta delle Cascine di Tavola.

Risposta 9:

9.1- In merito a quanto osservato rispetto all'art. 21 comma 3, lett. b), questo si riferisce ad un tipo di tutela legata, come già spiegato al punto 8 , lettera a) sul tema “Disciplina del Territorio”, che il Piano Strutturale riconosce a livello patrimoniale a questo tipo di insediamenti e alle loro regole generative così come meglio descritto nell'abaco delle invarianti e nei contenuti dell'ambito di paesaggio n.6 (Firenze-Prato Pistoia) del PIT/PPR ma che non vogliono definire i centri e nuclei storici attualmente esistenti in territorio rurale.

Per quanto già sopraindicato si conferma che l'art. 21 comma 3 si riferisce ai riconoscimenti statuari relativi al morfotipo insediativo storico e non ai nuclei di cui all'art.66 della l.r.65/2014.

9.2- In merito a quanto osservato rispetto all'art. 21 comma 2, lett. e) si conferma quanto già affermato nella risposta al punto 8 lett. b) sul tema “Disciplina del Territorio”.

L'individuazione del perimetro del TU, anche alla luce di quanto specificato nei precedenti punti, è stato operato in coerenza con l'art. 4 della l.r.65/2014. Tale individuazione non risulta in contrasto con l'obiettivo enunciato all'art. 21 comma 2.

9.3- Art. 10 Beni culturali- Stante le peculiari ripartizioni di competenze in materia (che attribuisce la titolarità delle medesime alla Soprintendenza), le non univoche/continuative modalità di pubblicità e trasmissione assunte nel tempo con riferimento ai provvedimenti di vincolo, ed ancora in ragione delle modalità stesse di rappresentazione grafica dei medesimi, gli elaborati di cui al PS non potranno assumere alcuna valenza costitutiva e/o esaustiva nella ricognizione dei suddetti vincoli, dovendo farsi necessariamente riferimento, ai fini della sussistenza dei medesimi, ai dati e ai documenti in possesso della competente Soprintendenza. Peraltro, come già indicato nella risposta 2, si fa presente che non è ancora disponibile per i comuni e per gli utenti una banca dati dei beni culturali architettonici e archeologici, completa e corretta anche nelle georeferenziazioni e che, come anche il portale Geoscopio riporta, essendo tale banca dati in corso di verifica e validazione, resta necessario rivolgersi alla competente Soprintendenza per ottenere l'attestazione comprovante l'esistenza del vincolo.

Alla luce di quanto sopra si conferma pertanto la formulazione dell'art. 10 comma 2 e 3.

Tuttavia al fine di una migliore comprensione si ritiene di modificare il comma 2 “Gli elaborati grafici del PS, *ST_VI_1 - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico scala 1.15.000 e ST_VI_2_CS - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico – Centro storico*, recepiscono, a puro titolo ricognitivo e non esaustivo, l'individuazione dei beni culturali oggetto di specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 42/2004 e i beni culturali ope legis, quali risultanti dalla documentazione agli atti dell'amministrazione, riproponendone i perimetri risultanti dalla stessa, o nel caso di beni ope-legis dal concreto assetto dei beni. ..omissis”

e inserire al comma 3 la virgola dopo “...circa la sussistenza del vincolo,...”

In merito alla richiesta di modifica del comma 4 si ritiene di accogliere la stessa modificando la previsione come segue:

“Con riferimento a tali vincoli il presente Piano strutturale assume la disciplina di tutela risultante dai relativi provvedimenti impositivi o ex lege dalla normativa di riferimento.”

9.4 – Si rende noto che nelle procedure di mero adeguamento del Piano Strutturale vigente al PIT/PPR, con variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 13.09.2018, sono state verificate e accolte le perimetrazioni proposte dal Comune di Prato in merito alle Aree tutelate per legge di cui alla lett. g) Boschi e le correzioni cartografiche in merito al perimetro del vincolo del torrente Merdancione, come da verbali delle sedute di conferenza paesaggistica del 07/02/2018, 28/02/2018, 15/06/2018 e 22/06/2018.

In merito agli usi civici si comunica che il Comune di Prato non risulta interessato da tali aree oggetto di tutela, come da comunicazione del settore regionale che con Istruttoria redatta da un Perito Demaniale incaricato dalla Regione ed approvata con Decreto Dirigenziale n. 11389 del 07/11/2016 ha accertato che nel Comune di Prato non sono presenti Usi Civici di alcuna tipologia.

9.5 Si ritiene di accogliere il contributo proposto, pertanto verrà inserita la frase “ *fatto salvo quanto autorizzato ai sensi dell’art.21 D.Lgs 42/2004 in caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del medesimo Decreto Legislativo.*” alla lettera b del comma 7 art. 20.

9.6- art. 28 comma 8 lett.b – Si accoglie il suggerimento e verrà eliminato il punto 2: “la tutela, l’implementazione o la realizzazione ex novo di boschi planiziali e la conservazione degli elementi strutturanti la maglia agraria e degli elementi vegetali lineari e puntuali presenti e caratterizzanti il paesaggio agrario storico”.

L’osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Nel complesso l’osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Accoglibilità : parzialmente accoglibile

Esito dell’osservazione: parzialmente accolta



comune di
PRATO

**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
STRUTTURALE**
adottato con D.C.C. n. 48 del 27.07.2023 pubblicato sul BURT
n° 32 Parte II del 09.08.2023

Osservazione numero: 184

P.G.: 220323 **del:** 05/10/2023

Presentata da: Genio Civile Valdarno Centrale

In qualità di:

Riferimenti catastali:

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell'osservazione:

Statuto

ST_AF_4 - Carta battenti idraulici per TR 200 anni

ST_AF_8 - Relazione geologica

UTOE interessato dall'osservazione:

UTOE 1 - Centro storico

UTOE 2 - Soccorso - Grignano - Cafaggio - San Giusto

UTOE 3 - Mezzana - Le Fonti - Badie

UTOE 4 - Calvana - Pietà - La Macine - La Querce

UTOE 5 - Coiano - Santa Lucia

UTOE 6 - Chiesanuova - San Paolo - Ciliani

UTOE 7 - Monteferrato - Figline - Villa Fiorita - Galceti

UTOE 8 - Maliseti - Narnali - Viaccia

UTOE 9 - Capezzana - Galciana - Sant'Ippolito

UTOE 10 - Tobbiana - Vergaio - Casale

UTOE 11 - Iolo - Tavola

UTOE 12 - Fontanelle - Paperino - San Giorgio - Santa Maria - Castelnuovo

Descrizione dell'osservazione:

A seguito dell'esame del piano in oggetto si richiedono, ai sensi dell'art.12 comma 2 del D.P.G.R. 5/R/2020, le seguenti modifiche e integrazioni.

a) Relativamente alla Carta dei battenti idraulici, considerata la modellazione del reticolo secondario effettuata dal Comune che ha condotto nel 2019 all'aggiornamento del PGRA, si chiede di effettuare un approfondimento in merito a quali siano gli areali per i quali è effettivamente necessario riportare le informazioni relative alle celle idrauliche derivanti dalla modellazione dell'Autorità di Bacino.

b) Relativamente alla Carta di pericolosità sismica, si chiede di spiegare l'origine e il significato della classe di pericolosità S.2*, non prevista dalle Direttive.

Controdeduzione tecnica:

A seguito delle osservazioni del Genio Civile Valdarno Centrale si procederà alla modifica della Carta dei battenti Tr200 anni (ST_AF_4) con gli approfondimenti richiesti ed alla modifica all'elaborato ST_AF_8 Relazione geologica nella quale verrà illustrato il significato della classe pericolosità S.2*.

Accogliibilità: Accogliibile

Esito dell'osservazione: Accolta